


REGIONE TOSCANA



Consiglio Regionale

AOCRT Protocollo n. 0000270/10-01-2025



LEX11
PDL 297
02.06

Proposta di legge regionale di iniziativa dell'Ufficio di presidenza – approvata nella seduta del 9 gennaio 2025

Oggetto: Disposizioni in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla l.r. 61/2024.

	FIRMA
ANTONIO MAZZEO PRESIDENTE	
MARCO CASUCCI VICEPRESIDENTE	
STEFANO SCARAMELLI VICEPRESIDENTE	
FRANCESCO GAZZETTI CONSIGLIERE SEGRETARIO QUESTORE	
MARCO STELLA CONSIGLIERE SEGRETARIO QUESTORE	
FEDERICA FRATONI CONSIGLIERE SEGRETARIO	
DIEGO PETRUCCI CONSIGLIERE SEGRETARIO	

Proposta di legge

Disposizioni correttive in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast.
Modifiche alla l.r. 61/2024.

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 – Rifugi escursionistici. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 61/2024

Art. 2 – Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all'articolo 144 della l.r. 61/2024

Art. 3 – Clausola di neutralità finanziaria

Art. 4 – Entrata in vigore

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti gli articoli 3, comma 3, e 4, comma 1, lettere n), o) e v) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio);

Considerato che:

1. Per mero errore materiale non sono stati correttamente recepiti nel testo della proposta di legge relativa al Testo unico del turismo, approvato dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 16 dicembre 2024 e trasmesso al Consiglio regionale, due emendamenti: il primo emendamento riguarda l'articolo 37 (Rifugi escursionistici) e il secondo l'articolo 144 (Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione);
2. E' pertanto opportuno provvedere in merito, modificando il contenuto dell'articolo 37 con l'eliminazione dal comma 1 del riferimento alle imprese e integrando il comma 2 dell'articolo 144 con l'indicazione del termine di vigenza del regime transitorio per affittacamere e bed and breakfast;
3. Il Testo unico del turismo prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, analogamente è necessario disporre l'entrata in vigore anticipata della presente legge;

Approva la presente legge

Art. 1

Rifugi escursionistici. Modifiche all'articolo 37 della l.r. 61/2024

1. Alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 37 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), le parole "e imprese" sono soppresse.

Art. 2

Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all'articolo 144 della l.r. 61/2024

1. Al comma 2 dell'articolo 144 della l.r. 61/2024, prima delle parole "Coloro che gestiscono" sono inserite le seguenti: "Fino alla data del 31 dicembre 2025,".

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art.4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Relazione illustrativa

Nel corso della seduta della Seconda Commissione consiliare del 16 dicembre 2024, sono stati posti in votazione ed approvati gli emendamenti n. 14278/1 del 22/10/2024 e n. 17229/5 del 16/12/2024 alla proposta di legge 251 relativa al Testo unico del turismo: per mero errore non stati riportati correttamente nel testo successivamente inviato all'Aula e dalla stessa approvato.

L'emendamento all'articolo 37 prevedeva l'inserimento al comma 1 di un elenco costituito dalle lettere a) e b): l'elenco è stato recepito nel testo inviato all'Aula, ma per errore nella lettera a) sono rimaste le parole "e imprese".

L'emendamento all'articolo 144 prevedeva la sostituzione della rubrica, un'integrazione al comma 2 e l'inserimento dei commi 2 bis e 2 ter: l'emendamento non è stato integralmente recepito nel testo inviato all'Aula, in quanto per errore non è stato modificato il comma 2.

Pertanto è opportuno provvedere a correggere l'articolo 37 (Rifugi escursionistici), eliminando le parole "e imprese", e ad integrare il comma 2 dell'articolo 144 (Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione), relativo alle norme transitorie per affittacamere e bed and breakfast, con la parte mancante che attiene all'indicazione del termine al 31 dicembre 2025, data entro la quale coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore del nuovo testo unico del turismo possono continuare ad esercitarla nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l.r. 86/2016.

Al fine di aggiornare tempestivamente il contenuto della norma transitoria di cui all'articolo 144, è necessario prevedere l'entrata in vigore anticipata della legge.

Dalla presente legge non derivano nuove o maggiori spese, né minori entrate.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto:

Disposizioni in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast. Modifiche alla l.r. 61/2024

Soggetto proponente:

Componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale

Copertura finanziaria:

Non sono previsti oneri a carico del bilancio.

Tipologia della proposta di legge

La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare la l.r. 61/2024 correggendo l'articolo 37 (Rifugi escursionistici), eliminando le parole "e imprese", e integrando il comma 2 dell'articolo 144 (Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione), relativo alle norme transitorie per affittacamere e bed and breakfast, con la parte mancante che attiene all'indicazione del termine del 31 dicembre 2025, data entro la quale coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore del nuovo testo unico del turismo possono continuare ad esercitarla nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l.r. 86/2016.

Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito di due errori nel recepimento di emendamenti approvati durante la seduta della Seconda Commissione:

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge:

L'articolo 3 della proposta di legge dà atto dell'assenza di oneri finanziari.

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: REGIONE TOSCANA

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

**Disposizioni in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast.
Modifiche alla l.r. 61/2024**

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

Nel corso della seduta della Seconda Commissione consiliare del 16 dicembre 2024, sono stati posti in votazione ed approvati gli emendamenti n. 14278/1 del 22/10/2024 e n. 17229/5 del 16/12/2024 alla proposta di legge 251 relativa al Testo unico del turismo: per mero errore non stati riportati correttamente nel testo successivamente inviato all'Aula e dalla stessa approvato.

La presente proposta di legge provvede pertanto a correggere l'articolo 37 (Rifugi escursionistici), eliminando le parole "e imprese", e ad integrare il comma 2 dell'articolo 144 (Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione), relativo alle norme transitorie per affittacamere e bed and breakfast, con la parte mancante che attiene all'indicazione del termine al 31 dicembre 2025, data entro la quale coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere e/o bed and breakfast nell'ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore del nuovo testo unico del turismo possono continuare ad esercitarla nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l.r. 86/2016.

Dalla presente legge non derivano nuove o maggiori spese, né minori entrate.

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO
1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO X

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi):

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO ad entrambi i punti 1.a e 1.b, non compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è *un'impresa*. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita *attività economica*, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali : _____);

- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto NO al presente punto 2, non compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto SI ad entrambi i punti 1 e 2 compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

Per *impresa* si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;

per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013

esenzione dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

○ indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

○ articolo 93

○ articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

□ **disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):**

- o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)
- o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;
 - o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70
- o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

□ **Casi di pre notifica**

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Responsabile

Dott. Savio Picone



SAVIO PICONE
09.01.2025 17:24:21
GMT+01:00